


Avv. Salvatore Leone Giunta

12/11/19


VFF

All. n. 6



Egr. Dott.
Carlo Picco
Direttore Generale
AOU Policlinico Palermo
PEC:
protocollo.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

OGGETTO: ATTO DI DIFFIDA EX ART 328 C.P. per il pagamento del saldo della seguente fattura:



- Fattura n.63/2011 e Nota di Credito n.6/2012- Proc. AOU Policlinico Palermo – Croce Siciliana Assistance ed altri presso TAR Sicilia NRG 1062/2011 – Fase Cautelare (Del.Inc. n781/2011)

ATTO DI DIFFIDA EX ART. 328 C.P.

Egr. Sig.Direttore Generale,

la presente diffida in nome e per conto della mia assistita, avv. Maria Diliberto (all'epoca facente parte dello studio avvocati associati Giunta Leone Diliberto),

PREMESSO:

- che con delibera n. 781 del 08.08.2011 la Vs Azienda conferiva all'avv. Diliberto mandato professionale per rappresentarla e difenderla nel giudizio promosso dall' ATI Croce Siciliana Assistance srl ed altri presso Il TAR Sicilia – Sez Palermo (Reg. Ric. N.1662/2011);
- che la suddetta delibera prevedeva espressamente "di riservarsi di provvedere con successivo atto di liquidazione delle relative competenze professionali, da

Via G. Arimondi n. 2/Q – 90143 Palermo
Tel. 091/308585 – Fax 091/303549
E mail avv.leoneglunta@libero.it
Pec: salvatoreleoneglunta@pecavvpa.it

quantificarsi al minimo delle vigenti tariffe professionali forensi al minimo del 20%, a presentazione della relativa parcella"

- che il suddetto procedimento si è concluso con Ordinanza n. n.685/2011, depositata in data 08/09/2011;
- che in data 16/12/2011 l'avv. Diliberto inviava nota spese redatta, **ai minimi professionali**, secondo la Tariffa di cui al D.M. n.127/2004, e correlativa **fattura n. 63/2011** dello Studio Avvocati Associati Giunta - Leone - Diliberto, per un importo complessivo di €. 24.348,66 (compreso IVA e CPA);
- che in data 09.03.2012, l'avv. Diliberto non avendo nella fattura n. 63/2011, per mero errore, proceduto all'riduzione del 20% (peraltro illegittima alla luce della Giurisprudenza sulla Legge dell'equo compenso), emetteva nota di credito n. 6/2012 dell'importo complessivo di €. 3.459,97, allegando nota spese aggiornata;
- che, conseguentemente, l'importo richiesto per la prestazione professionale svolta è pari ad **€.20.888,69** (24.348,66 - 3.459,97)
- che in data 02.04.2012, l'Ufficio Legale di codesta Azienda contestava - con nota prot. N. 449 - **la congruità** della predetta nota spese;
- che in data 04.07.2013 l'avv. Diliberto riscontrava la superiore nota, controdeducendo alle argomentazioni dell'Ufficio Legale, inviando, al contempo, una proposta transattiva;
- che in data **20.09.2019** - considerato l'assoluto silenzio da parte della Vs Amministrazione - lo scrivente, per conto dell'Avv. Diliberto, inviava via PEC, atto di diffida;



- che in data 18.10.2019 lo scrivente, inviava ulteriore diffida via PEC, specificando, in quest'ultima nota, " di pagare con la massima urgenza, cioè che si ritiene congruo, considerato che è innegabile che la prestazione professionale vi è stata, con riserva, ovviamente, di agire successivamente per la differenza, salvo una composizione in via transattiva"

- che, nonostante la superiore richiesta (di pagare solo quanto si ritiene congruo) l'Ufficio Legale, competente in merito, **si rifiuta, immotivatamente, di quantificare** la cifra che, secondo il loro parere, possa essere ritenuta congrua per la prestazione professionale svolta dall'avv. Diliberto.

- che il comportamento del suddetto Ufficio Legale è assolutamente illegittimo, poiché qualora si sollevi la non congruità di una parcella (posizione assolutamente legittima) bisogna, al contempo, indicare la cifra che si ritiene congrua, essendo, peraltro, i componenti dell'Ufficio Legale assolutamente capaci in quanto avvocati, salvo che tale comportamento omissivo non sia giustificato da eventuali timori di incorrere, un domani, in caso di condanna dell'Amministrazione, in una eventuale **responsabilità erariale**.

CONSIDERATO:

che tale comportamento omissivo configura le seguenti ipotesi:

- Violazione dell'art. 328 del c.p. rubricato "**Rifiuto di atti di ufficio – Omissione**" a carico del Legale Rappresentante dell'Azienda;
- Violazione dell'art. 5 del D.L. 15.11.1993 n. 15 convertito con Legge n. 19 del 14.01.1994 "**Giudizio di Responsabilità per danno erariale**", ed oltre ancora;

Via G. Arimondi n. 2/Q – 90143 Palermo
Tel. 091/308585 – Fax 091/303549
E mail avv.leonegiunta@libero.it
Pec: salvatoreleonegiunta@pecavvpa.it

- eventuale azione risarcitoria per danni di cui ai principi introdotti in materia dalla nota **Sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Unite n. 500 del 22.07.1999**;

- che, in particolare, **l'art. 328 del Codice Penale**, rubricato "Rifiuto di atti d'Ufficio. Omissione" testualmente afferma: "Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad €. 
1.032,00.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa";

- che il D.Lgs n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, espressamente prevede, da parte degli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, un **termine inderogabile di giorni sessanta, dal ricevimento della fattura** per il pagamento delle prestazioni di servizi ricevute;

- che il suddetto termine è ampiamente trascorso e specificatamente oltre **sette anni dall'invio** della prima nota spese (accompagnata da fattura) ;

- che è assolutamente certo ed innegabile che l'avv. Diliberto abbia svolta la propria attività professionale in relazione al procedimento di cui in oggetto.


Via G. Arimondi n. 2/Q – 90143 Palermo
Tel. 091/308585 – Fax 091/303549
E mail avv.leoneglunta@libero.it
Pec: salvatoreleoneglunta@pecavvpa.it

328 c.p., nonché con le azioni giudiziarie, per le violazioni di legge sopra indicate.

La presente vale, anche, quale richiesta ex art. 328 del Codice Penale.

Palermo 18.11.2019

(Avv. Salvatore Leone Giunta)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Leone', written over a horizontal line.

Via G. Arimondi n. 2/Q – 90143 Palermo
Tel. 091/308585 – Fax 091/303549
E mail avv.leoneglunta@libero.it
Pec: salvatoreleoneglunta@pecavvpa.it